



COMUNE DI ANCONA
Sportello Unico delle Imprese

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI
ESTETISTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 14.10.2003
In vigore dal 1 gennaio 2004

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista

CAPO I Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. L'attività di estetista è disciplinata in tutto il territorio comunale dalla Legge 04/01/90, n.1, dalla Legge Regionale 24/09/92, n.47 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 Tipologia dell'attività

1. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di inestetismi presenti, compresi i trattamenti abbronzanti e la ricostruzione unghie.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'allegato 1, annesso al presente regolamento, e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/1986, n.713 e successive modifiche e integrazioni.

3. Sono escluse dall'attività di estetica i trattamenti che implicano prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, prestazioni di carattere medico-sanitario anche se volti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume.

4. Non sono soggette al presente regolamento:

a) le attività che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o sanitarie ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 Modalità di svolgimento delle attività

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetica deve essere provvisto di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune con l'indicazione del nome del titolare o del legale rappresentante, del responsabile tecnico e dei locali in cui verrà svolta l'attività.

2. Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, comunità, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto deve sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento.

3. Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l'accesso sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani superiori dell'edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale.
4. Le singole attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate, siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario ed edilizio; siano destinati in modo esclusivo all'attività; siano indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione, siano dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio, siano dotati di accesso esterno indipendente dall'abitazione medesima.
5. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.
6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività estetica in forma ambulante, salvo la prestazione a domicilio da parte dei titolari o dei soci di imprese autorizzate ad operare in sede fissa, nei casi di grave e totale impedimento fisico dell'utente o per particolari e straordinarie occasioni. Anche in questi casi, che vanno debitamente documentati, l'attività è soggetta ad Autorizzazione da parte dell'Ufficio Comunale competente.
7. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetica è vietato esercitare l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo-donna, anche se svolta a titolo dimostrativo, senza la prescritta autorizzazione.
8. In caso di attività congiunta con quella di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati.

CAPO II

Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

Art. 4

Domande di autorizzazione Istruttoria

1. Le domande per l'ottenimento delle autorizzazioni alle aperture, ai trasferimenti ed ai subentri sono vagliate ed istruite dal competente ufficio comunale, nell'osservanza delle norme del presente regolamento e delle prescritte modalità procedurali. Il predetto ufficio mette a disposizione dei richiedenti apposita modulistica, reperibile anche sul sito internet del Comune di Ancona.
2. Le domande per nuove aperture soggette al rispetto delle distanze minime devono essere presentate esclusivamente nel mese di febbraio di ogni anno. Non verranno prese in considerazione domande presentate al di fuori del detto mese solare. Farà fede il timbro di protocollo del Comune di Ancona.
3. Le domande di autorizzazione devono contenere i seguenti dati essenziali:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale;
 - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto "a" devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore d'azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane, nonché a tutti i soci che prestano attività lavorativa all'interno dell'azienda;
 - c) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - d) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività e Circonscrizione amministrativa di appartenenza;
 - e) elenco delle apparecchiature utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetica firmato dal Titolare e dal Direttore Tecnico che ne attestano la conformità all'elenco allegato alla L. 1/90 e al presente regolamento;

- f) dichiarazione del titolare della presenza nell'attività di lavoratori dipendenti e/o di collaboratori.
- g) possesso della qualifica professionale all'esercizio dell'attività prevista dalla Legge 4 gennaio 1990, n°1 ;
- h) indicazione della destinazione d'uso del locale.

4. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia della qualifica professionale;
- 2) certificazione, nei casi dovuti, di cui alla Legge 55/90 (antimafia);
- 3) perizie giurate redatte da tecnici competenti iscritti al relativo Albo Professionale sulla conformità degli impianti elettrici e/o a gas e sulle attrezzature utilizzate alle norme vigenti o equivalenti dichiarazioni di conformità;
- 4) piantina dei locali recante l'indicazione dei vani ad uso laboratorio nonché del relativo accesso, in scala 1:100;
- 5) dichiarazione attestante la disponibilità dei locali;
- 6) attestazione di avvenuto pagamento per sopraluogo di verifica della conformità igienico sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili a favore della competente Azienda Sanitaria o perizia giurata redatta da tecnico competente iscritto al relativo Albo Professionale;
- 7) fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.

5. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, la stessa verrà accettata ugualmente dall'ufficio ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 12, nel momento in cui risultino verificate dall'ufficio le seguenti condizioni:

- 1) il rispetto delle distanze minime;
- 2) il possesso della qualifica professionale;
- 3) la corretta destinazione d'uso del locale o, in alternativa, dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che la destinazione d'uso è comunque consentita e che il cambio d'uso è stato richiesto.

Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che la eventuale pratica urbanistica sia giunta a buon fine e che tutta la documentazione prevista sia stata prodotta, l'istanza sarà archiviata ed il suo posto nella graduatoria sarà preso dalla successiva.

Art. 5

Suddivisione del territorio comunale in zone

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni suddette il territorio comunale è ripartito in due zone, così definite:

- Zona A) territorio Circoscrizioni amministrative I[^] – II[^] – III[^]
- Zona B) territorio Circoscrizioni amministrative IV[^] – V[^].

Art. 6

Superfici minime dei locali

1. L'apertura di nuovi esercizi nonché il trasferimento di esercizi esistenti sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento delle attività.

2. Le superfici minime dei locali compresi quelli accessori (ingressi, sale di attesa, servizi igienici, ripostigli) sono così determinati:

- Attività di estetica esercitata in locali autonomi..... mq. 20
- Attività di estetica esercitata presso altro esercizio..... mq. 06

Art. 7
Distanze minime

1. Le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di Estetista sono rilasciate nel rispetto delle seguenti distanze minime fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti:

- Zona A) l'insediamento di nuovi esercizi potrà avvenire a condizione che la distanza da altri esercizi dello stesso genere preesistenti non sia inferiore a metri 200 con una tolleranza in difetto del 10%;
- Zona B) l'insediamento di nuovi esercizi potrà avvenire a condizione che la distanza da altri esercizi dello stesso genere preesistenti non sia inferiore a metri 400 con una tolleranza in difetto del 10%.

2. Trasferimento della sede

2.1 Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività, dovranno presentare domanda al Comune, secondo le modalità prescritte dall'art. 4.

2.2 Nel caso di trasferimento nell'ambito della medesima zona, a condizione che l'attività nella sede precedente sia stata esercitata per almeno due anni, la distanza minima da esercizi esistenti viene fissata in m. 100 per la zona A) e in m. 200 per la zona B). È prevista una tolleranza in difetto del 5%. Nel caso di trasferimento prima che siano decorsi due anni di attività nella precedente sede, valgono le distanze previste per le nuove aperture.

2.3 Non è consentito il trasferimento da una zona all'altra.

2.4 Indipendentemente dalla vicinanza di altri esercizi è consentito il trasferimento entro metri 100 dalla sede in cui viene svolta l'attività.

2.5 Nel caso di sfratto esecutivo che non sia per morosità, di calamità naturali, e in altri casi di forza maggiore pregiudicanti l'esercizio dell'attività, tutti validamente motivati e documentati, l'ufficio può autorizzare, anche previa consultazione con le parti, il temporaneo o definitivo trasferimento dell'attività, anche in altra zona, in deroga alle distanze minime stabilite dal presente articolo.

Art. 8
Misurazione delle distanze

1. La misurazione delle distanze deve sempre avvenire tra esercizi esistenti all'interno della medesima zona, deve essere effettuata fra i punti più vicini degli ingressi principali per il pubblico, seguendo il percorso pubblico pedonale più breve, libero da barriere architettoniche per portatori di handicap, e con attraversamento della strada ad angolo retto.

2. L'accertamento è affidato agli organi di Polizia Municipale.

Art. 9
Attività non soggette al rispetto delle distanze minime

1. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetica all'interno di "convivenze" quando le prestazioni siano svolte esclusivamente nei confronti di membri delle stesse convivenze (Ospedali, Case di Cura, Case albergo, Caserme, Comunità. ecc.). Tali autorizzazioni rimarranno vincolate ai suddetti luoghi e saranno revocate nel momento in cui cesserà l'esercizio dell'attività medesima.

2. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetica all'interno di centri commerciali di rilevante entità, dove, con questa definizione, si intende una

grande struttura di vendita definibile centro commerciale ai sensi dell'art. 4, lettere f) e g) del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114.

Il rilascio dell'autorizzazione segue le modalità di cui al precedente art. 4, con le seguenti specifiche ulteriori indicazioni:

- a) va prodotto nulla-osta da parte del Responsabile del centro commerciale che garantisca l'equilibrato inserimento nella struttura;
- b) l'esercizio non deve obbligatoriamente avere ingresso indipendente;
- c) è ammesso il rilascio di una sola autorizzazione per ogni centro commerciale;
- d) l'esercizio non potrà in nessun caso essere trasferito all'esterno della struttura in cui è stato autorizzato. È consentito il solo trasferimento all'interno del centro.

Art.10

Numero massimo di Autorizzazioni

1. Il numero massimo di autorizzazioni per l'esercizio della attività di estetista è determinato sulla base dei seguenti parametri:

- Zona A : una autorizzazione ogni 1700 abitanti
- Zona B : una autorizzazione ogni 2500 abitanti

Al fine di aggiornare annualmente il numero di autorizzazioni rilasciabili ed emettere il Pubblico Avviso di cui al successivo articolo 11, l'Ufficio competente elabora entro il 31 gennaio di ogni anno i dati relativi alla popolazione residente forniti dall'Ufficio Anagrafe Comunale e riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. I numeri ottenuti saranno approssimati per difetto.

2. Viene inoltre stabilito, indipendentemente dalla popolazione residente, il rilascio di una nuova autorizzazione all'inizio di ogni anno.

3. Ai fini del calcolo del numero totale di Autorizzazioni di cui al punto 1., non vengono conteggiate le autorizzazioni rilasciate in base al punto 2. del presente articolo e agli articoli 9 e 28.

Art.11

Modalità di assegnazione delle nuove Autorizzazioni

1. La disponibilità di Autorizzazioni viene resa nota attraverso Avviso reso pubblico mediante pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Ancona, nonché affissione di manifesti.

2. Alle domande pervenute nei termini di cui l'art.4 c.2 e ritenute regolari ai sensi del medesimo art.4, commi 3,4 e 5, verrà assegnato un punteggio tenendo conto della necessità di favorire l'occupazione giovanile. A tal fine sarà assegnato un punto alle ditte individuali il cui titolare abbia un'età di 32 anni, e un punto in più per ogni anno in meno. Analogamente alle società di persone ove tutti i soci abbiano un'età non superiore ai 32 anni e prestino attività lavorativa all'interno dell'azienda, verrà assegnato un punto qualora l'età media dei soci sia di 32 anni e un punto in più per ogni anno in meno. A tal fine l'età media risultante verrà approssimata all'unità per difetto.

Inoltre, fermo restando l'obbligo del rispetto delle distanze minime di cui all'art. 7 del presente regolamento, con riferimento alle attività in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della formazione della graduatoria, a parità di punteggio, costituisce titolo di preferenza la maggiore distanza da altro laboratorio similare rispetto alle distanze minime.

L'Ufficio comunale competente provvederà ad approntare la graduatoria risultante da quanto sopra, ad approvarla con determinazione dirigenziale entro il 31 del mese di marzo di ogni anno e ad assegnare le autorizzazioni disponibili.

3. Qualora un esercizio così autorizzato non venisse attivato entro sei mesi dall'assegnazione, perderà ogni diritto alla stessa che verrà attribuita riprendendo la graduatoria di cui sopra, fatto salvo quanto al successivo art. 13.

Art. 12

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione indica i locali dove viene esercitata l'attività, la tipologia dell'attività autorizzata, il titolare nel caso di ditta individuale, i legali rappresentanti in caso di società, la denominazione della società; il Direttore Tecnico, gli estremi del provvedimento della C.P.A. attestante il riconoscimento della qualifica professionale.

2. Entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà produrre al Comando Vigili Urbani l'avvenuta iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese per le attività non artigiane.

3. La mancata comunicazione è punita con la sanzione di Euro 51,00.

4. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego che deve essere motivato va notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data della presentazione della domanda e ha carattere definitivo.

5. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

6. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

7. Colui che cessa l'attività ha l'obbligo di restituire al Comune entro 60 giorni dalla data di cessazione la propria autorizzazione che comunque decade di validità a decorrere dallo stesso termine.

8. Copia delle autorizzazioni rilasciate viene inviata al Comando Vigili Urbani, al Servizio Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro e al Servizio Sanità Pubblica della A.S.L. N.7.

Art. 13

Inizio attività

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento deve iniziare entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione salvo proroga nei casi di comprovata necessità (malattia, lavori ecc.)

2. Tale proroga deve essere richiesta allegando la relativa documentazione giustificativa e dovrà essere autorizzata prima della scadenza del termine.

Art. 14

Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'Attività da 30 giorni a 6 mesi deve essere comunicata al Comune.

2. Nei casi di comprovata necessità può essere autorizzata la proroga alla sospensione con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 15
Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature usate nell'esercizio dell'attività rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 16
Subingresso

1. Coloro che intendono subentrare nella titolarità di esercizi già esistenti debbono presentare apposita istanza al Comune secondo le modalità prescritte dall'art. 4 del presente Regolamento unitamente ad idonea certificazione dell'acquisto del titolo a subentrare e, nel caso che l'esercizio non abbia subito modifiche, della sussistenza dei requisiti oggettivi che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione originaria. Diversamente, va allegata idonea documentazione sul rispetto dei requisiti oggettivi previsti dalla vigente normativa.

2. E' consentito l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della domanda di subingresso (completa di tutti gli elementi richiesti).

3. Il subentrante decade dal diritto qualora non fornisca la documentazione richiesta entro un anno dall'acquisto del titolo oppure non attivi l'esercizio nei termini indicati dall'art.13.

4. Per le aziende aventi i requisiti previsti dalla Legge 443/85 in caso di morte del titolare o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dello stesso, gli aventi diritto indicati nel 3° c. dell'art. 5 della Legge 8/08/85, n.443 che intendono proseguire l'attività devono presentare domanda ai termini dell'art. 4 del presente Regolamento unitamente al certificato di avvenuta denuncia di successione o dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio indicante gli eredi del titolare.

5. Gli aventi diritto possono ottenere l'intestazione dell'autorizzazione per un periodo di 5 anni anche in mancanza della qualifica professionale ove comprovino che, di fatto, l'attività viene esercitata da persona qualificata.

6. Scaduto il quinquennio senza che alcuno degli eredi comprovi il possesso dei necessari requisiti soggettivi, l'autorizzazione decade di diritto.

CAPO III
Norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli utenti e degli addetti

Art. 17
Accertamenti igienico-sanitari e di sicurezza
Compiti dell'unità sanitaria locale

1. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari dei locali, sulle attrezzature e sulle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché sui requisiti sanitari, relativi a detta attività e sull'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del Servizio Igiene e Sanità pubblica della A.S.L.

2. L'Azienda Sanitaria Locale, attraverso i rispettivi competenti servizi, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti e degli addetti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature previste nell'elenco allegato alla Legge 1/90 e al presente Regolamento destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari impiegati in tale attività.

3. Allo stesso fine, l'Azienda Sanitaria Locale, effettua controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della Sanità, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Legge 1/90.

4. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 L.R. 47/82 e art. 25 del presente Regolamento.

Art. 18

Requisiti igienici e sicurezza dei locali e delle attrezzature

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali separati da quelli ove vengono esercitate altre attività.

2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni, salvo diversa o particolare valutazione del Servizio Igiene e Sanità pubblica della A.S.L., dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro e dei Vigili del Fuoco ognuno per le rispettive competenze.

- a) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali, regionali, in materia di igiene, di prevenzione antincendio, d'infortunistica sul lavoro;
- b) i pavimenti devono essere impermeabili e tali da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) le pareti, almeno fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite con piastrelle, in marmo o altro materiale lavabile, tenuto in costante stato di integrità;
- d) i locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda e dotati di idonee vaschette o lavandini fissi, provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto. In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico;
- e) per la difesa contro le mosche e gli altri insetti nocivi, i locali devono essere dotati, durante la stagione estiva, di dispositivi idonei;
- f) i rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti impermeabili, con coperchio a perfetta tenuta posto in un vano separato per il periodo strettamente necessario; i liquidi ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in idonei recipienti e smaltiti secondo le norme di Legge; un sacco con un recipiente adatto, a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, deve essere adibito alla raccolta della biancheria usata;
- g) i locali devono essere dotati delle necessarie attrezzature igienico-sanitarie ed in particolare modo di apparecchi di disinfezione e/o di sterilizzazione, e di servizio igienico per il pubblico e per gli addetti;
- h) i locali dovranno essere tenuti sgomberi da oggetti non strettamente necessari alle attività che vi sono esercitate, in modo da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione;
- i) nei locali è vietato introdurre animali;
- j) i locali devono avere altezza minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, essere tenuti sempre puliti, essere normalmente dotati di aerazione e di illuminazione, naturale e/o artificiali;
- k) gli impianti elettrici dovranno essere rispondenti alle norme vigenti ed in particolare alle norme CEI;
- l) tutti gli apparecchi in uso dovranno essere quelli compresi nell'elenco allegato alla L.4/01/90, n.1 e al presente regolamento;
- m) gli impianti a gas devono essere rispondenti alle norme UNICIG vigenti;
- n) in presenza di lavoratori dipendenti e/o di collaboratori familiari il titolare dell'attività deve presentare entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività la denuncia dell'impianto di messa a terra effettuando il relativo pagamento degli oneri all'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro;

- o) ove si usino solventi volatili o infiammabili deve essere disponibile un armadio metallico separato per la detenzione dei medesimi prodotti, devono essere adottate opportune cautele nel manipolare liquidi infiammabili o alcool;
- p) i locali dell'esercizio devono essere suscettibili di un rapido ricambio d'aria, se necessario, mediante aerazione a ventilazione forzata;
- q) è vietato accendere fiamme o fumare durante le applicazioni o l'uso di sostanze o liquidi infiammabili;
- r) le aperture delle porte di uscita dovrà essere nella direzione dell'esodo.

Art. 19

Requisiti igienici delle attrezzature

1. Sul titolare dell'autorizzazione ricade la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.
2. Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
 - a) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggia-capo con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperte dei lettini in estetica.
 - b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti sempre rigorosamente e scrupolosamente puliti.
3. Dovranno essere usati, per quanto possibile, strumenti a perdere specie per quanto riguarda quelli che potenzialmente possono provocare ferite con fuoriuscita di sangue.
4. Gli strumenti che vengono a contatto diretto con la cute del cliente dovranno essere di volta in volta lavati, disinfettati e/o sterilizzati dopo ogni uso con prodotti riconosciuti validi ovvero con idonee apparecchiature dotate di certificazione d'idoneità.
5. Nel caso che si producano ferite, abrasioni, escoriazioni od altro simile inconveniente si dovrà subito procedere alla sostituzione dello strumento con cui si è procurata la lesione; trattandosi di strumento a perdere, questo verrà gettato e sostituito, mentre si procederà all'immediata sostituzione dello strumento riutilizzabile con altro analogo, assicurando nel contempo un'accurata disinfezione e/o sterilizzazione del primo secondo le modalità sopra indicate; lo strumento non potrà comunque essere nuovamente impiegato se non dopo aver proceduto all'operazione di disinfezione e/o sterilizzazione.

Art. 20

Norme per l'esercizio delle attività

1. A tutti gli addetti ai servizi delle attività di estetista è fatto obbligo l'uso di indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia.
2. E' obbligo l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale tossico di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/24, n.1938.
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative nella disciplina dei prodotti cosmetici.
4. I cosmetici, le tinture e le altre materie adoperate nei negozi di estetica, debbono essere tenuti in recipienti portanti la indicazione della ditta fabbricante oppure di quella venditrice e, se contengono sostanze tossiche, come ad esempio composti di piombo, argento, rame oppure parafenilendiamina, pirogallolo, amidofenolo, e simili, devono portare sulla etichetta l'esatta indicazione del contenuto.

5. Il solfato di bario, il solfuro di cadmio, l'ossido di zinco, il solfuro di zinco, come pure il rame, lo stagno, lo zinco e le loro leghe, possono adoperarsi in forma di polvere di cipria.
6. E' vietato l'uso di acqua ossigenata oltre i 60 volumi.
7. Prima delle applicazioni di tinture o di altro materiale tossico dovrà essere sempre adeguatamente informato il cliente di eventuali reazioni allergiche al loro uso.
8. E' fatto divieto introdurre animali nei locali oggetto del presente regolamento.

Art. 21

Controlli sanitari del personale

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal competente Servizio Igiene e Sanità pubblica dell' A.S.L.
2. Il libretto sanitario deve essere in corso di validità e va conservato presso il posto di lavoro.

CAPO IV Orari e tariffe

Art. 22

Orari

1. Gli orari di apertura delle attività, i riposi settimanali e le giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile all'interno del negozio.

Art. 23

Tariffe

1. Il titolare del salone dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 24

Controlli

1. Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica e il personale addetto della A.S.L. incaricati della vigilanza dell'attività prevista dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 25
Sanzioni-Accertamenti

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all' art. 3 della L.1/90 è inflitta la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 2582,00 con le procedure di cui alla Legge Regionale 5/07/83, n.16 e dalla Legge 689/81.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. 47/92 del presente regolamento è inflitta con le stesse procedure di cui al comma precedente la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 1032,00.
3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono irrogate sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti inviati ai Comuni dalla A.S.L., dal Presidente della commissione provinciale dell'artigianato nell'espletamento dei compiti previsti dal comma III art. 7 L.443/85 o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

Art. 26
Abusivismo

1. Il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione.
2. L'Organo accertatore invia copia del verbale di contestazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato ai sensi dell'art.29 della L.R.n.33/97.
3. Decorsi 10 giorni dalla intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.
4. L'esercizio in forma ambulante della attività previste dal presente regolamento, salvo la deroga prevista dall'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 2582,00.

Art. 27
Sospensione,revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. La revoca o l'annullamento dell'autorizzazione sono disposti quando vengano meno o risultino mai esistiti i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio salvo i casi nei quali le situazioni siano sanabili.
2. L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 6 mesi dal rilascio o l'abbia sospesa senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale per un periodo superiore a quello consentito.

Art. 28
Adeguamento esercizi esistenti

1. Le aziende esistenti di cui all'art. 32 del precedente Regolamento disciplinante l'attività di Estetica e che svolgevano unicamente l'attività di trattamenti abbronzanti e ricostruzione unghie, dovranno presentare richiesta di autorizzazione per l'attività di estetica all'Amministrazione Comunale ed adeguarsi a quanto previsto dal presente regolamento, fatta eccezione per la distanza minima di cui al precedente art. 7, entro 3(tre) mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Nel caso in cui le suddette aziende non rispondano ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento il Comune, entro 90 gg. dalla richiesta, provvede a fissare

un termine massimo, non superiore ai 12 (dodici) mesi, per gli adeguamenti necessari.

3. Alla scadenza del termine di cui al punto 1. e qualora non siano stati realizzati nei termini gli adeguamenti di cui al punto 2., l'eventuale esercizio dell'attività di estetista sarà considerato abusivo e perseguibile a norma di Legge e del presente regolamento.

4. In alternativa a quanto prescritto dai precedenti commi, ma nel rispetto dello stesso termine temporale, le aziende di cui al comma 1. possono essere cedute a terzi in possesso della qualifica professionale di "estetista".

Art. 29

Norme transitorie e finali

1. Per quanto altro non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui alla L. 4/1/1990 n.1 e L.R. 24/09/1992 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

2. Esso entra in vigore il giorno 1 gennaio 2004.

3. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed in contrasto con il presente Regolamento.

4. Le domande di apertura, trasferimento e subentro in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono valutate sulla base della precedente normativa.

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA.
- apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera
- apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- lampade abbronzanti UV-A;
- lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- scaldacera per cerette;
- rulli elettrici e manuali;
- vibratorii elettrici oscillanti;
- attrezzi per ginnastica estetica;
- attrezzature per manicure e pedicure;
- apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- apparecchi per il massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;

- depilatori elettrici ed elettronici;
- apparecchi per massaggi subacquei;
- apparecchi per presso-massaggio;
- elettrostimolatore ad impulsi;
- apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- laser estetico;
- saune.